

L'assessore ai Trasporti riferisce

Con deliberazione del consiglio comunale n. 64 del 29.11.1999 è stato approvato il Regolamento comunale per la disciplina del servizio con autoveicoli da noleggio con conducente; con successiva deliberazione consiliare n. 35 del 21 e 22 maggio 2002 sono state apportate, così come richiesto dalla Provincia di Torino, modifiche al comma 1 dell'art. 22 e dell'art. 28 del regolamento stesso.

In particolare l'art. 22 prevede: *"... Delle attuali diciotto autorizzazioni al noleggio con conducente con autovettura una dovrà essere attrezzata con veicolo idoneo al trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità. Le modalità di individuazione del noleggiatore cui dovrà far carico l'adeguamento del veicolo saranno definite con deliberazione di giunta comunale, sentita la commissione consultiva.....Il possesso dell'autovettura, idonea al trasporto di soggetti portatori di handicap, diverrà invece condizione indispensabile per l'ottenimento dell'autorizzazione al noleggio con conducente a seguito di nuova assegnazione o di trasferimento di precedente autorizzazione* "

Alla luce delle suddette prescrizioni regolamentari occorre, dunque, disciplinare le caratteristiche di individuazione di un autoveicolo atto per il comune al trasporto di soggetti portatori di handicap gravi, stante l'assenza di norme che stabiliscano precise caratteristiche tecniche .

In particolare, a seguito di confronti con l'amministrazione provinciale – servizi trasporti – e con gli uffici della motorizzazione civile è emerso che, effettivamente, ad oggi non sussistono prescrizioni normative atte ad identificare quali debbano essere le caratteristiche dei mezzi da adibire al trasporto di soggetti portatori di handicap gravi, né esiste alcun prototipo di autoveicolo approvato dal competente ministero. Nella prevalenza dei casi il soggetto handicappato grave è da identificarsi con un soggetto non in grado di deambulare o di muoversi autonomamente, per cui per accedere al mezzo, necessita di particolari facilitazioni .

Si rende necessario, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 22, comma 1, del ns. regolamento comunale avanti richiamato - nelle more dell'emanazione di specifica omologazione di un prototipo da parte del Ministro dei trasporti - di definire le caratteristiche funzionali dell'autovettura da adibire a noleggio con conducente per soggetti portatori di handicap gravi nonché le modalità di individuazione dell'autonoleggiatore che dovrà attrezzarsi con tale mezzo sia durante la fase transitoria sia dopo l'avvenuta omologazione.

L'autovettura da adibire al servizio trasporto di soggetti portatori di handicap dovrà essere dotata di bagagliaio capiente, idoneo a contenere la carrozzella . L'auto dovrà avere i sedili posti ad un'altezza tale da consentire un trasbordo facilitato al disabile e disporre di cinture di sicurezza del tipo a doppia bretella. Sono fatte salve le restanti prescrizioni contenute negli artt. 20 e 22 del regolamento comunale.

Nella fase transitoria che precede l'omologazione di un'autovettura per il trasporto disabili da parte del Ministro dei trasporti il requisito della disponibilità di un'autovettura con le caratteristiche fissate dal presente provvedimento dovrà essere soddisfatto al primo cambio di autovettura da parte dell'autonoleggiatore interessato o di un primo subingresso di altro operatore nell'attività. Ad avvenuta omologazione da parte del Ministro dei trasporti di uno specifico prototipo per il trasporto di soggetti portatori di handicap, in particolare di quelli non deambulanti, l'operatore che dovrà essere in possesso del suddetto autoveicolo omologato dovrà necessariamente essere individuato nel soggetto titolare di autorizzazione che per primo ,da quel momento, dovrà procedere alla sostituzione dell'autovettura; se ad avvenuta omologazione viene per prima invece rilasciata nuova autorizzazione o ci si troverà in presenza di subingresso nell'attività di autonoleggio, sarà quest'ultimo operatore il soggetto cui farà capo dotarsi di veicolo omologato da adibire al trasporto di soggetti portatori di handicap gravi.

In ogni caso ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione al noleggio, relativamente a quanto prescritto dall'art. 22, c. 2, le autovetture dovranno avere i requisiti minimi fissati con il presente provvedimento.

Ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Sentita la relazione dell'assessore ai trasporti;

Visto l'art. 22, commi 1 e 2 del vigente regolamento comunale per la disciplina del servizio con autoveicoli da noleggio con conducente, approvato con deliberazione consiliare n. 35 del 21 e 22 maggio 2002;

Ritenuto di dover adottare le modalità proposte dall'assessore ai trasporti per la individuazione dell' autonoleggiatore che dovrà farsi carico della dotazione di autoveicolo atto al trasporto di soggetti portatori di handicap gravi (in particolare delle persone su carrozzella), dopo l'avvenuta omologazione di un prototipo di autovettura da parte del competente ministero nonché di definire nella fase transitoria le caratteristiche delle autovetture per soddisfare le esigenze di trasporto dei disabili, in particolare di quelli non deambulanti;

Acquisito il parere favorevole da parte della commissione consultiva di cui all'art. 28 del regolamento comunale per la disciplina del servizio con autoveicoli da noleggio con conducente nella seduta del 6 aprile 2004;

Visto il parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica espresso sul presente provvedimento dal Dirigente del servizio demografici-commercio, dott. Riccardo Rollè;

Visto l'art. 48 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- 1) Nelle more dell'emanazione di specifica omologazione di un prototipo di autovettura da parte del Ministro dei trasporti, si considera idonea per il servizio di noleggio con conducente da espletare in città a favore di soggetti portatori di handicap di particolare gravità (non deambulanti) un'autovettura dotata di bagagliaio capiente, tale da poter contenere la carrozzella del soggetto invalido richiedente il trasporto. L'autovettura dovrà avere i sedili posti ad un'altezza tale da consentire un trasbordo agevole del disabile e disporre di cinture di sicurezza del tipo a doppia bretella. Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni contenute negli artt. 20 e 22 del regolamento comunale disciplinante il servizio di autonoleggio con conducente.
- 2) Nella fase transitoria che precede l'omologazione di un'autovettura per il trasporto disabili da parte del Ministro dei trasporti il requisito della disponibilità di un'autovettura con le caratteristiche fissate dal presente provvedimento dovrà essere soddisfatto al primo cambio di autovettura da parte dell'autonoleggiatore interessato o del primo subingresso di altro operatore nell'attività
- 3) Ad avvenuta omologazione da parte del Ministero dei Trasporti di specifico prototipo da adibire al servizio di autonoleggio con conducente per il trasporto di soggetti portatori di handicap gravi, l'operatore che dovrà essere in possesso del veicolo omologato verrà individuato nel soggetto titolare di autorizzazione che per primo, da quel momento, dovrà procedere alla sostituzione dell'autovettura; se ad avvenuta omologazione viene per prima rilasciata nuova autorizzazione o ci si troverà in presenza di subingresso nell'attività di autonoleggio, sarà quest'ultimo operatore il soggetto che dovrà dotarsi del veicolo omologato da adibire al trasporto di soggetti portatori di handicap gravi.
- 4) Per ottemperare a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 22 del regolamento di cui trattasi l'autovettura adibita al servizio da parte del nuovo soggetto titolare dell'autorizzazione, dovrà soddisfare e disporre dei requisiti minimi per il trasporto di disabili definiti con il presente provvedimento.
- 5) Di disporre che la presente deliberazione, contestualmente all'affissione all'albo pretorio, sia trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari in conformità all'art. 125 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267
- 6) Di dichiarare, a voti unanimi espressi nei modi di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, stante l'urgenza di definire le modalità di applicazione delle norme regolamentari per l'attività di noleggio con conducente.